

STATUTO

DENOMINAZIONE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata

"LE INFIORATE DI SPELLO ONLUS"

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro.

Persegue esclusivamente la finalità di mantenere, promuovere e sviluppare nel tempo la manifestazione denominata

"LE INFIORATE DI SPELLO"

quale patrimonio storico, culturale della città di Spello e delle sue più consolidate tradizioni. Ha pertanto il compito di organizzare annualmente tutte le iniziative, inerenti la manifestazione e curare tutti gli aspetti regolamentari economici e promozionali.

L'infiorata consiste nella creazione e messa in opera di tappeti di fiori sulle strade della città storica con le tecniche e le regole previste dal regolamento.

Pertanto l'associazione, promuoverà e organizzerà, ogni tipo di attività incontri, dibattiti, convegni, esposizioni, e in una parola ogni manifestazione che, pure con pubblicazioni e diffusioni a mezzo stampa e radio televisione, siano atte oltre che al conseguimento di quelle finalità

Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione potrà compiere qualsiasi atto che l'organo amministrativo riterrà utile ed opportuno, comprese convenzioni con pubbliche istituzioni, sempre escluso ogni fine di lucro.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni

Art. 3

L'Associazione ha sede in Spello in Piazza della Repubblica, presso la sede municipale.

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a. dal patrimonio iniziale;
- b. dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo per particolari meriti dimostrati nel settore dove opera l'Associazione, può nominare come soci onorari persone fisiche e giuridiche, sia di cittadinanza italiana che straniera.

Art. 6

La qualità di associato perde per decesso, dimissioni, esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali per o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati di cui sopra che partecipano attivamente alla realizzazione delle infiorate formano i gruppi detti " INFIORATORI" che realizzano le varie infiorate nella città di Spello.

Ogni gruppo infioratore con almeno cinque persone elegge un proprio rappresentante che andrà a formare l'assemblea dei maestri infioratori.

Tale maestro infioratore nominato dal gruppo rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- l'assemblea dei maestri infioratori
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti a lei riservati della legge e su tutte le materie che saranno sottoposte, all'Assemblea degli Infioratori e dal Consiglio Direttivo.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ASSEMBLEA DEI MAESTRI INFIORATORI

Art. 9

I Maestri infioratori come sopra nominati formano l'Assemblea dei Maestri infioratori.

L'Assemblea è convocata dal presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti concernenti l'organizzazione delle infiorate;
- ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 11 (undici) membri Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono membri del Consiglio Direttivo, i membri di diritto e i membri eletti dall'Assemblea dei Maestri Infioratori.

Sono membri di diritto:

- Il sindaco di Spello o un suo delegato.
- Il presidente della Pro Loco di Spello o un suo delegato.
- Un rappresentante nominato dall'Istituto comprensivo Galileo Ferraris.
- Un rappresentante della parrocchia di Spello.

Sono Membri Elettivi:

- 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Maestri Infioratori.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente un Vice Presidente e il Segretario.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il

sostituito che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Dovrà essere nominato il primo degli eletti.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima dalla riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, telefax, fax, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo I Tre Terzieri della Città di Spello, senza diritto di voto.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario dell'Associazione è il Sindaco del Comune di Spello o un suo delegato.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12

L'Esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei Maestri Infioratori, il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

- a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b. per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.